



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TROPEA-RICADI
"Don Francesco Mottola"
Via Coniugi Crigna – Cap. 89861 – Tel. 0963666418
<http://istitutocomprensivotropea.edu.it>
PEO: yvic82200d@istruzione.it – PEC: yvic82200d@pec.istruzione.it
Cod. IPA istsc_yvic82200d Cod. fatturazione UFUKAE
C.M.: VVIC82200D -C.F.: 96012410799

**MODELLO A - COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI
AMMESSE - ART. 7**

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo "Don Mottola"
Tropea VV

Il sottoscritto _____ nella sua
qualità _____ dell'Istituto Comprensivo di Tropea VV

COMUNICA

che intende avvalersi della facoltà di svolgere un'attività extraistituzionale compresa tra quelle ammesse,
soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la pianificazione e lo svolgimento
della funzione docente

A TAL FINE DICHIARA

(1) che l'attività extraistituzionale consiste nello svolgimento di

e sarà svolta in favore del _____

con sede in _____, via _____ n. _____,

P. IVA/C.F. _____ tel. _____,

mail: _____

(2) che l'attività extraistituzionale è compatibile con i compiti e gli impegni propri della funzione docente,
secondo quanto previsto dal Regolamento per la pianificazione e lo svolgimento della funzione
docente e rientra tra le fattispecie di cui all'art. 7;

(3) che l'attività extraistituzionale si svolgerà dal _____ al _____;

(4) che l'attività extraistituzionale sarà conferita nella seguente forma contrattuale (specificare se sarà o meno retribuita):

_____;

(5) che l'attività extraistituzionale si svolgerà con le seguenti modalità organizzative: _____

_____.

Allo scopo di consentire una corretta valutazione dell'attività extraistituzionale, il sottoscritto specifica quanto segue:

Il Sottoscritto allega inoltre: _____

(luogo e data) _____ (firma)

ESTRATTO

ARTICOLO 3. ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

3.1. Il rapporto di pubblico impiego del Personale docente è esclusivo ed è di norma incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività extraistituzionale. I Docenti non possono pertanto svolgere attività o assumere incarichi al di fuori del rapporto di lavoro con l'Istituto, fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge, da esercitare comunque nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.

3.2. Ferme restando le fattispecie di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, l'Istituto riconosce e favorisce, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Regolamento, lo svolgimento da parte del Personale docente di attività artistica e di altre attività professionali, che contribuiscano alla qualificazione delle conoscenze e competenze artistiche e didattiche.

3.3. Lo svolgimento delle attività extraistituzionali deve essere compatibile con i compiti e gli impegni propri della funzione docente e con la programmazione definita dall'Istituto ai sensi del successivo articolo 5. In particolare, lo svolgimento da parte del Personale docente di qualsiasi attività extraistituzionale, a qualsiasi titolo (gratuito o oneroso) e in qualsiasi forma contrattuale prestata, è ammesso nel rigoroso rispetto delle seguenti condizioni generali:

- (a) le attività extraistituzionali non possono rientrare tra quelle incompatibili di cui al successivo articolo 6, commi 1 e 2;
- (b) lo svolgimento delle attività extraistituzionali, ove autorizzato, deve essere comunque compatibile con le attività, la programmazione, gli obiettivi e gli interessi dell'Istituto, deve essere coerente con le esigenze organizzative dell'Istituto e deve consentire il pieno assolvimento della funzione docente;
- (c) tutte le attività extraistituzionali devono essere rese note all'Istituto mediante comunicazione (articolo 7), richiesta di permesso artistico (articolo 8) o richiesta di autorizzazione (articoli 9 e 10); pertanto ogni attività, collaborazione o incarico extraistituzionale, retribuito o non retribuito, soggetto o non soggetto ad autorizzazione o liberamente esercitabile ai sensi di legge, deve in ogni caso essere segnalato formalmente all'Istituto, in conformità al presente Regolamento;
- (d) le attività extraistituzionali non possono assumere carattere prevalente rispetto al rapporto di pubblico impiego del Personale docente; a tal fine si intende prevalente qualsiasi attività extraistituzionale che, ancorché comunicata o autorizzata, risulti di fatto incompatibile con i compiti e gli impegni propri della funzione docente;
- (e) le attività extraistituzionali devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro.

ARTICOLO 6. INCOMPATIBILITÀ

6.1. Sono incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e non possono essere svolte in alcun caso, neppure a titolo gratuito, le seguenti attività:

- (a) esercitare attività commerciale, industriale e professionale;
- (b) assumere impieghi alle dipendenze di privati;
- (c) assumere cariche in società costituite a fine di lucro.

6.2. Sono inoltre incompatibili con il rapporto di pubblico impiego del Personale docente:

- (d) lo svolgimento di attività didattiche private a titolo oneroso nei confronti degli allievi dei propri corsi;
- (e) l'assunzione di incarichi di insegnamento presso istituzioni, associazioni o enti in genere che, comportino, anche cumulati, un impegno superiore all'orario annuale previsto dai contratti collettivi vigenti nel Comparto AFAM, e comunque un orario settimanale complessivamente superiore all'impegno orario settimanale previsto in favore dell'Istituto.

6.3. Sono escluse dal divieto le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, sempre che siano compatibili con lo svolgimento della funzione docente.

6.4. È inoltre escluso dal divieto lo svolgimento delle seguenti attività con il solo vincolo del rispetto della specifica disciplina normativa:

- (a) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- (b) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

ARTICOLO 7. ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI AMMESSE SOGGETTE A COMUNICAZIONE

7.1. Il Personale docente può svolgere, sempre che sussistano le condizioni di cui al precedente articolo 3.3., le seguenti attività:

- (a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- (b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- (c) partecipazione a convegni e seminari;
- (d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- (e) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

È inoltre ammesso, e soggetto quindi a semplice comunicazione, lo svolgimento da parte del Docente di attività di studio, ricerca e produzione artistica di cui al successivo articolo 8, che non determinino modificazioni al vigente Calendario delle lezioni, a condizione che abbiano oggettivamente carattere occasionale.

7.2. In casi di particolare urgenza che impediscano la preventiva comunicazione, il Docente può, eccezionalmente, svolgere comunque l'attività extraistituzionale, a condizione che sussistano le condizioni di cui al precedente articolo 3.3., che lo svolgimento dell'attività non incida sul vigente Calendario delle lezioni, che si tratti di attività occasionale e che la comunicazione sia comunque trasmessa entro 24 ore dallo svolgimento dell'attività. Il Docente è comunque responsabile per l'eventuale violazione di norme di legge, regolamentari o contrattuali.

7.3. I Docenti che svolgono le attività extraistituzionali di cui al presente articolo, devono darne preventiva comunicazione all'Istituto utilizzando il Modello - allegato A. Il Direttore, qualora ritenga che l'attività non rientri tra quelle di cui al comma 7.1., ovvero che, anche ai sensi dell'articolo 3.3., non sussistano le condizioni di compatibilità con le esigenze dell'Istituto, assunte eventualmente ulteriori informazioni, con provvedimento motivato diffida il Docente alla prosecuzione dell'attività, ove iniziata, e lo invita a procedere ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10.

